



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Settore Protezione Civile/Sicurezza Ambienti di Lavoro
Demanio e Patrimonio

red. 169/14

ORDINANZA N° 1

DEL 23/04/2014

fota. 18553

IL DIRIGENTE

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di Carrara, sia per finalità igienico sanitarie, che per assicurare la correttezza dei comportamenti e la serena fruizione del Demanio Marittimo, nonché di dover regolamentare i sistemi di "chiusura" stagionale;

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. N. 327 del 30/03/1942 e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. N. 631 del 28/06/1952 ;

VISTA la L.15 Marzo 1997, n° 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 31 Marzo 1997, n°112 recante norme relative al "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 Marzo 1997, n°59";

VISTA la Legge 04.12.1993 n. 494, recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 05.10.1993, n. 400," e loro s.m.i.;

VISTA la Legge della Regione Toscana n° 88 del 10 dicembre 1998 articolo 27, 3° comma e s.m.i.;

VISTA la Legge R.T. in data 23 marzo 2000 n.42 – Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo e il relativo regolamento di attuazione e loro s.m.i";

VISTA la Legge della Regione Toscana n. 28/2005 e s.m.i., recante norme in materia di commercio su aree pubbliche;

VISTA la delibera della Regione Toscana n. 136 del 02/03/2009 avente per oggetto "Periodo di apertura degli stabilimenti balneari";

VISTA la Legge della Regione Toscana n. 59 del 20 ottobre 2009 avente per oggetto "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).

VISTO il comma 1 dell'art. 19 D. Lvo n. 374 del 08/11/1990;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

RENDE NOTO

- che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso ed alla regolamentazione dell'uso di specchi acquei lungo il litorale del Circondario Marittimo di Marina di Carrara saranno emanate dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Marina di Carrara, e costituiranno parte integrante della disciplina relativa all'esercizio delle attività balneari lungo il litorale del Comune di Carrara
- che la presente Ordinanza dispone complessivamente per l'uso della spiaggia e la corretta fruizione del Demanio Marittimo per le finalità turistico ricreative per l'esercizio delle attività balneari.

Art. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La stagione balneare è compresa tra il 15 Giugno e il 15 Settembre compreso.
2. Nel periodo della stagione balneare devono funzionare tutti i servizi delle strutture balneari, le cui attività devono iniziare improrogabilmente entro il 15 Giugno e terminare non prima del 16 Settembre.
3. Nel periodo di apertura obbligatorio, il servizio di salvataggio deve essere garantito secondo quanto stabilito nell'Ordinanza della Capitaneria di Porto.
4. Al di fuori del periodo di apertura anzi detto (15 Giugno – 15 Settembre compreso) il servizio di salvataggio non è obbligatorio purchè l'attività di balneazione sia esclusa e risulti da appositi cartelli (redatti in più lingue) ben visibili dagli utenti, apposti agli ingressi e nell'area in concessione, con la seguente dicitura “**ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**”, e dalla **bandiera rossa**, così come indicato dall'Ordinanza N. 21/2012 – Art.1 - della Capitaneria di Porto.

Tuttavia *dal 1 maggio al 14 giugno*, anche se è esclusa l'attività di balneazione, il servizio di salvataggio dovrà essere garantito durante le giornate festive e nei giorni di Sabato e Domenica, fermo restando negli altri giorni l'obbligo della segnaletica e della bandiera rossa anzi detto.

Art. 2

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

Sulle spiagge del Comune di Carrara è vietato, durante tutto l'anno:

1. Alzare e/o varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia per i quali potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiate a mare, aiuole o da qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall'Amministrazione Comunale, ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari.
2. Lasciare unità da diporto in sosta, ad eccezione di quelle destinate alla locazione, purchè i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima, o alle operazioni di assistenza e salvataggio.
3. Lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate ad eccezione delle spiagge libere attrezzate, limitatamente a quanto autorizzato.
4. Occupare, sull'arenile in libero uso, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito ed alla sicurezza della balneazione, con divieto di permanenza, con ombrelloni ed altre attrezzature balneari, compresi asciugamani e prendisole di qualunque altro genere e tipologia, nessuno escluso.
5. Occupare, in fronte all'arenile in concessione, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito ed alla sicurezza della balneazione con divieto di

- permanenza, escluso il mezzo nautico di soccorso, con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature comunque denominate e di qualsiasi altro genere di proprietà del concessionario o di altri fruitori dell'area in concessione, compresi pattini e pedalò di qualunque altro genere e tipologia, nessuno escluso, oltre che asciugamani e prendisole.
6. Campeggiare.
 7. Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli autorizzati alla pulizia della spiaggia ed al soccorso; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti.
 8. Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Tale divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari.
 9. Tenere il volume della radio, iuke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica; detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo.
 10. Esercitare attività commerciali, pubblicitarie, promozionali di qualunque genere e tipologia, compresa la prestazione di servizi, incluso il noleggio di materiale balneare anche se depositato su proprietà privata, e la distribuzione di materiale pubblicitario e/o lanciare lo stesso a mezzo di aeromobili, il tutto senza autorizzazione da parte degli Uffici competenti dell'Autorità Amministrativa per l'accesso e lo svolgimento delle stesse attività sul Demanio Marittimo.
 11. Organizzare manifestazioni nautiche senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia.
 12. Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.
 13. Accendere fuochi.
 14. Distendere reti.
 15. Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del titolare della concessione.
 16. E' vietato tuffarsi da pennelli, scogliere frangiflutti od opere similari poste a difesa della costa.

Art. 3

ACCESSO DEI CANI IN SPIAGGIA

1. Per quanto concerne l'accesso dei cani agli stabilimenti balneari è lasciata facoltà al concessionario della struttura stessa di limitarne o meno l'accesso secondo quanto stabilito dall' Art. 21 comma 4 della Legge Regionale Toscana n. 59 del 20/10/2009.
2. Relativamente alle spiagge libere l'accesso dei cani è consentito secondo quanto previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 59 del 20/10/2009, art. 19 e seguenti, nel rispetto delle modalità e prescrizioni previste dalla stessa Legge. L'accesso dei cani al mare (intendendo lo specchio acqueo prospiciente la spiaggia libera) è possibile solo **fino alle 08.30 e dopo le 19.30.**

E' sempre consentito in spiaggia e in ogni esercizio pubblico l'accesso di cani guida per i non vedenti.

Art. 4

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STUTTURE BALNEARI

Disciplina generale per gli stabilimenti balneari All'interno della stagione balneare (15 giugno/15 settembre) le strutture sono aperte al pubblico almeno dalle ore 8.30 alle ore 19.30.

1. I concessionari o gestori di strutture balneari – prima dell'apertura al pubblico – devono:

- esporre in luoghi ben visibili agli utenti le tariffe applicate per i servizi resi, la presente Ordinanza e quella della Capitaneria di Porto
 - assicurare il libero e gratuito transito attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare ed attraverso l'area in concessione, a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare (Legge n. 296/2006 – finanziaria 2007). Chi si avvale di tale possibilità, tuttavia, non deve né trattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste
 - curare la perfetta manutenzione dell'area in concessione fino al battente dal mare e anche dello specchio acqueo prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori addetti
 - evitare che il numero di ombrelloni da installare sull'arenile possa essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare dovrà essere adottato uno dei seguenti criteri:
 - a) non più di un ombrellone e relative sedie ogni 10 metri quadrati, esclusa la fascia di 5 metri dalla battigia e l'area destinata alle infrastrutture
 - b) una distanza minima di metri 3 da ombrellone a ombrellone, misurata dal punto di infissione dello stesso.
2. Le zone concesse possono essere recintate – fatta esclusione della fascia di 5 metri dalla battigia, riservata esclusivamente ai mezzi di salvataggio ed al libero transito – con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1.20 che non impedisca, in ogni caso, la visuale al mare e quella tra concessioni contigue.
3. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso all'arenile ai soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori possono altresì predisporre, al fine di consentire la mobilità di portatori di handicap all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all'amministrazione Comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare. I concessionari di aree destinate a parcheggio devono tenere a disposizione di persone affette da handicap fisico nella deambulazione almeno un posto auto ogni 50, o frazione.

4. Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari

I gestori degli stabilimenti balneari sono tenuti a:

- a) predisporre idonee sistemazioni antincendio in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari
- b) Destinare un apposito ambiente dello stabilimento balneare a "pronto soccorso".
- c) Avere servizi igienici collegati alla rete fognaria comunale, ovvero muniti di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità.
- d) Vietare l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce prive di idoneo sistema di scarico.
- e) Indicare i servizi igienici per disabili, di cui alla legge 104/1992, con apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.
- f) Vietare che le cabine siano adibite al pernottamento e ad altre attività che non siano attinenti alla balneazione; controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'eventuale presenza di persone nelle cabine.
- g) A parziale deroga di quanto disposto dal precedente articolo 2, punto 8, l'eventuale posizionamento di campi di pallanuoto in acqua, compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza e di destinazione delle aree interessate, ove non vi sia occupazione permanente degli specchi acquei, può essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

- h) Con le stesse modalità indicate al punto precedente possono essere posizionate, in ore diurne, piattaforme galleggianti prendisole
- i) I concessionari devono attenersi alle disposizioni in materia di prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro ed igienico sanitaria.
- l) I concessionari devono mantenere in sicurezza le strutture, con obbligo di verifica delle stesse e con obbligo di interdizione all'uso in caso di pericolo, previa delimitazione delle stesse.

Art. 5

ALTRI OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

Le concessioni demaniali per l'utilizzo turistico balneare degli arenili sono rilasciate per tutta la durata dell'anno solare dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. I concessionari o i gestori sono pertanto tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni per tutto l'arco dell'anno:

1) Pulizia invernale degli arenili

I concessionari degli stabilimenti balneari sono obbligati a garantire le pulizie degli arenili in concessione per l'intero arco dell'anno. Devono curare la perfetta manutenzione dell'area in concessione fino al battente dal mare e anche dello specchio acqueo prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori addetti.

E' vietato, come prescritto anche dal "Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti Urbani ed assimilati" – art. 59, incendiare rifiuti.

Si precisa che ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera d del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.: "sono rifiuti urbani i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;".

2) Fruibilità e pulizia dei varchi di accesso al mare

I concessionari degli stabilimenti interessati dai varchi di accesso al mare sono obbligati a garantire la fruibilità dei varchi medesimi durante l'intero arco dell'anno e sono altresì obbligati a garantire pulizie periodiche tali da consentire a chiunque il passaggio.

3) Chiusura stagionale degli stabilimenti balneari

Le eventuali recinzioni stagionali dovranno essere realizzate secondo le norme tecniche di attuazione del vigente Piano Attuativo degli Arenili e precisamente:

- per la chiusura stagionale degli stabilimenti balneari, al fine di proteggere i manufatti dagli agenti atmosferici, sono ammessi pannelli in legno e vetro o elementi rigidi verniciati "colore sabbia" installati all'interno delle concessioni, con altezza massima di metri 2,50. Non sono ammesse chiusure ottenute dall'assemblaggio di materiali precarie come plastica, lamiera grezza, eternit o altro materiale che non s'inserisca nella qualità dei luoghi. Per gli accessi carrabili l'eventuale chiusura potrà essere realizzata con cancellate in legno con altezza massima di ml 1.2 poste all'ingresso del parcheggio. Le chiusure dovranno essere realizzate nel rispetto delle normative vigenti e di quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia delle Dogane di Pisa 29 dicembre 2008, prot. 59.551.
- eventuali recinzioni dovranno essere realizzate in modo che i varchi di soccorso al mare, previsti dalle norme tecniche d'attuazione del Piano Attuativo Arenile, siano sempre accessibili e percorribili per tutto l'anno solare.
- l'esecuzione di opere sia provvisorie sia permanenti in prossimità della linea doganale deve essere autorizzata dal direttore dell'ufficio delle Dogane di Pisa, come previsto dall'art.19 del D. Lgs n. 374 del 08/11/1990.

4) Organizzazione manifestazioni varie sulla spiaggia

I concessionari che intendano organizzare manifestazioni di vario genere sulla spiaggia devono essere preventivamente autorizzati dal competente Settore Attività Economiche/Servizi alle imprese/Progetti e finanziamenti comunitari/Sport del Comune di Carrara cui dovrà essere presentata, con sufficiente anticipo, la relativa istanza con indicata la porzione di arenile e/o specchio acqueo che si intende utilizzare per lo svolgimento della manifestazione in programma.

Art. 6

PISCINE ESISTENTI SU AREE DEMANIALI MARITTIME

1. Ferme restando le prescrizioni impartite dalla Capitaneria di Porto per la sorveglianza da parte degli addetti, i concessionari devono attenersi alle disposizioni emanate dall'Autorità Sanitaria per la manutenzione e l'utilizzo delle piscine esistenti nell'ambito della concessione.

Art. 7

DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME

1. La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nella L.R.T n.28/2005 e s.m.i. .Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto in forma itinerante.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree del demanio marittimo è consentito esclusivamente ai possessori di specifico nulla osta rilasciato dal Comune. Tale nulla osta dovrà essere esibito in originale a richiesta degli Ufficiali di polizia Giudiziaria ed amministrativa.
3. L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante deve avvenire esclusivamente a piedi, senza l'ausilio di mezzi meccanici e/o veicoli di nessun genere quali ad es. bancarelle mobili, carretti con e senza ruote ecc...
4. Ai sensi dell'art.56 della L.R. n.34 del 05 giugno 2007 (che ha modificato la L.R. Toscana n. 28 del 2005) chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza le prescritte autorizzazioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro, oltre alla confisca delle attrezzature e della merce. Per tali violazioni l'autorità competente è il Comune di Carrara.
5. L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante :
 - a) può avvenire esclusivamente nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre di ogni anno;
 - b) dalle ore 8.30 alle ore 19.30;
 - c) senza ausili musicali e senza recare disturbo alla quiete pubblica;
 - d) l'accesso è vietato nelle aree demaniali in concessione a terzi.

Art. 8

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari in luogo visibile dagli utenti, per l'intera durata di apertura della struttura balneare.
2. E' fatto obbligo a chiunque di osservare il contenuto della presente ordinanza.
3. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali ulteriori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, del Codice della Navigazione e dell'art 53 del D.Lgs 18 luglio 2005 n. 171 sulla navigazione da diporto ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale.
4. La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo On Line del Comune e sarà pubblicizzata mediante affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara.
5. Salvo diversa indicazione, le disposizioni e i relativi divieti della presente Ordinanza si intendono in vigore fino a quando non sostituiti o revocati da altro atto equivalente, o abrogate per effetto di sopraggiunte disposizioni legislative e/o regolamenti nazionali o regionali.
6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

La presente Ordinanza modifica e sostituisce la precedente Ordinanza Balneare n. 05 del 01/04/2011.

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato o al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, nel termine rispettivamente di 120 o 60 giorni a decorrere dalla data di notifica.

Il Dirigente
Dott. Alessandro Mazzelli

